

Decreto semplificazioni:

Quanto costa alle imprese
pag. 6. presentazione della
dichiarazione integrativa

pag. 8 rimborsi trimestrali
prima del 2015

pag. 10 Liquidazione Iva di
gruppo



NEWS Pag. 5

**Risparmia tempo con l'F24
Online**

Pag. 11

**Come e perché aderire a
E.N.Bi.Art. ente bilaterale
nazionale artigianato**



Federimpreseitalia®

Siamo anche su App!



Android app on
Google Play

IN QUESTO NUMERO :

- **La comunicazione tra Banca e Impresa** pag. 4
- **Decreto 151/15 – la semplificazione entra in vigore. Che cosa cambia per :**
- **La presentazione della dichiarazione integrativa** pag 6
- **La garanzia in caso di accertamento** pag 9
- **Liquidazione IVA** pag. 10
- **Ente Bilaterale Nazionale Artigianato** pag. 12

TESTO UNICO

pubblicazione trimestrale
realizzata da:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FEDERIMPRESEITALIA

Via Cadorna, 47 –
Germignaga (VA)

Editore:

A.S.S.O. IMPRESE&SERVIZI
Numero Verde 800.858453

Registrazione al Tribunale di
Milano

n° 214 del 4/5/2012

Direttore Responsabile

Paolo Maglioli

Redazione

Piazza xx settembre 14-
Villadossola

Redattore

Luca Ripamonti

Stampa:

tipografia
Pixartprinting

Hanno collaborato a questo numero:

Roberta Moscioni

Dott. Luca De Gennaro

Guseppe Moschella

**Ringraziamo tutti per il loro
supporto e la collaborazione**

- TESTO UNICO -

Con circolare numero 174 del 27-10-2015

È stata pubblicata sul sito dell'INPS (di cui riportiamo nella immagine successiva copia del frontespizio del documento) scaricabile dal link:

<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20174%20del%2027-10-2015.htm>

la convenzione che attribuisce all'E.N.Bi.Art. Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato costituito tra la Federimpreseitalia e l'Associazione dei Lavoratori e Pensionati Autonomi Italiani (ALPAI-UGL) la legittimità a ricevere i finanziamenti dalle imprese aderenti, mediante F24. Questo importante traguardo evidenzia come Federimpreseitalia, a giusto titolo operi , **anche** nel settore dell'**edilizia e artigianato**.

il testo chiarisce in maniera definitiva l'attribuzione ai sensi di legge dei diritti di finanziamento in quanto ente costituito ai sensi delle leggi vigenti. Distinguendoci da quella , purtroppo vasta, schiera di pseudo-enti farlocchi, dai nomi più variegati, che disseminando confusione in un terreno per la verità molto intricato, hanno aperto spesso dubbi nei confronti di organizzazioni che, come la nostra, si sono invece sempre contraddistinte

per un corretto operato.

Nelle ultime pagine di questo numero, le istruzioni per i versamenti.

Il Presidente Nazionale
Federimpreseitalia

Luca Ripamonti

CONVENZIONE PER ADESIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE E L'ENTE BILATERALE NAZIONALE ARTIGIANATO "E.N.Bi.Art" AVENTE AD OGGETTO LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELL'ENTE BILATERALE



LE SOTTOSCRITTE PARTI

- **L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, codice fiscale 80078750587 (in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS")

e

- **L'Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (E.N.Bi.Art)**, Ente Bilaterale nazionale, con sede in via Tommaso Rossi, 33 - 82018 S. Giorgio del Sannio (BN) -, codice fiscale 92066290625, nella persona del legale rappresentante o del soggetto delegato dal legale rappresentante (di seguito denominato "Il soggetto aderente" o "Ente Bilaterale");

PREMESSO

che, il CCNL per i per i Dipendenti da Aziende edili ed affini, sottoscritto in data 14 gennaio 2015 tra, per la parte datoriale, la FEDERIMPRESEITALIA - Confederazione sindacale datoriale della PMI dei servizi e delle professioni -, l'A.L.P.A.I. - Associazione Lavoratori pensionati Autonomi Italiani - e, per la parte sindacale, il SALPS - Sindacato Autonomo dei Lavoratori e Preposti alla Sicurezza, dispone, tra l'altro, all'articolo 110, le modalità di finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (E.N.Bi.Art);

VISTI

- la determinazione del Presidente dell'INPS del 5 agosto 2011 n. 369;
- la determinazione del Presidente dell'INPS del 18 gennaio 2013 n.13;
- l'art. 2, commi 16 e 17, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2006, n. 286;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;

1

Novembre 2015

FLASH

Legge di Stabilità, in bilico la ragionevole durata del processo

Il calendario del **Ddl Stabilità 2016** secondo la **Commissione Bilancio del Senato** prevede le audizioni preliminari dal prossimo 2 novembre. Il **testo** rimarrà in Commissione fino al 13 novembre, poi il provvedimento entrerà in Aula dal 16 novembre per ricevere l'ok entro il 20 novembre 2015, ma il calendario è ovviamente suscettibile di modifiche. Sul tavolo della discussione ancora il tetto ai **contanti** e le **pensioni**. Su quest'ultimo punto si registra la conferma del ministro del Lavoro, Poletti, che della flessibilità in uscita ci si occuperà nel 2016. Ma si fa strada anche lo stralcio della **ragionevole durata del processo**. Ad annunciarlo la relazione illustrata dal presidente Giorgio Tonini.



Civis F24, la modifica dell'F24 è online

L'agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 26 ottobre 2015, annuncia il nuovo servizio Civis F24 nato all'interno del canale telematico Civis (il canale telematico di assistenza dell'Agenzia).

Modificare direttamente online l'F24 - Consente a cittadini e intermediari di modificare direttamente online, inviando una semplice richiesta telematica, il modello di versamento F24 se ci si accorge di aver commesso un errore di compilazione durante il pagamento delle imposte. È accessibile da subito abilitandosi ai servizi telematici dell'Agenzia (Fisconline o Entratel, per i professionisti che operano per conto dei loro assistiti) e selezionando l'apposito link "Richiesta modifica F24". Chiedere il feedback per sapere l'esito della correzione. È possibile chiedere di essere avvisati della conclusione della lavorazione direttamente.



Mise: ulteriori chiarimenti su PMI e Start up innovative

Con il parere n. Prot. 222697, si specifica che la disposizione normativa relativa al requisito della certificazione dell'ultimo bilancio da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili (art.4,co. 1 lett. b) Dl 3/2015), si limita a richiamare testualmente il requisito della "certificazione" di bilancio per la qualificazione della società come PMI innovativa senza operare alcuna distinzione in merito alla tipologia di incarico conferito al revisore o società di revisione, in termini di revisione "volontaria" o "legale". Il Mise rileva, infatti, che il legislatore ha voluto introdurre l'obbligo generalizzato per tutte le società che vogliono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, a prescindere dal tipo sociale e dal fatturato, introducendo così ex lege un obbligo. Pertanto, la distinzione tra revisione legale e volontaria è data esclusivamente dal richiamo (o meno) normativo dell'obbligo. Start up innovative

Con il parere n. Prot. 222631, invece, si forniscono chiarimenti in merito alle start up innovative, in relazione all'applicazione dell'articolo 25, comma 2, lett. b) del D.L. 179/2012, con riferimento alla possibilità, in un momento successivo all'iscrizione in sezione speciale, di mutare il requisito senza che da ciò derivi una soluzione di continuità nell'iscrizione stessa. Il Mise, al riguardo, specifica che non vi sono limiti alla mutazione dei requisiti, durante l'iscrizione in sezione speciale, purchè risulti verificata continuativamente, durante la permanenza nella sezione speciale del registro, la presenza di almeno uno di questi tre requisiti: personale qualificato, attività di ricerca, attività d'innovazione. Pertanto, per il Mise, ne consegue che per ragioni di economia amministrativa e soprattutto di tutela della società iscritta in sezione speciale, la mutazione può avvenire senza necessità di fuoriuscita e rientro nella sezione speciale, mediante l'adempimento di cui all'art. 25, comma 14, del dl n. 179/2012.

Novembre 2015

LA COMUNICAZIONE BANCA IMPRESA

**Articolo del Dott. Prof. Luca De Gennaro
Commercialista Revisore Legale**

In un momento come quello attuale, di crisi economica e in cui vi è una stretta creditizia, giustificata dai vincoli imposti da Basilea II per le micro imprese, come per le medio e piccole esistono sono due opportunità:

1. essere finanziariamente indipendenti dal sistema finanziario;
2. essere virtuose.

Sotto il primo aspetto si sa che, storicamente, le imprese italiane sono sotto capitalizzate, avendo sempre fatto ricorso alla leva finanziaria. Grazie a questo indebitamento, spesso ingiustificato, in periodi in cui era facile accedere al credito, si riuscivano ad ottenere utili impiegando capitale preso a prestito.

Sotto il secondo aspetto, l'essere virtuosi, consiste nel mettere in pratica una serie di accortezze per cui si viene ad instaurare un rapporto virtuoso tra banca e impresa, questo percorso ha il suo fulcro in un Modello di Comunicazione Finanziaria.

Il Modello di Comunicazione Finanziaria, o MCF, che si propone, individua, in relazione alle diverse tipologie di fabbisogni finanziari delle imprese, l'elenco minimo delle informazioni e dei documenti che è opportuno trasmettere alle banche e agli intermediari finanziari allo scopo di facilitare ed accelerare la valutazione del così detto Merito Creditizio. La valutazione del merito Creditizio non deve essere lasciata all'Istituto finanziario, come avviene di solito, ma deve essere anticipata dal Cliente, sia essa impresa che professionista, in maniera da poter mettere in atto delle politiche economico e finanziarie in grado di non deteriorarlo.

Si ricorda che il Rating è un giudizio che esprime l'affidabilità di un impresa e, più precisamente, la sua capacità di rimborsare un prestito in un determinato tempo. Si tratta quindi di una valutazione sintetica del suo profilo i rischio, che riassume le informazioni quantitative e qualitative che la banca ha a disposizione sull'impresa, in relazione all'insieme delle informazioni disponibili sulla totalità delle imprese clienti e sul loro

comportamento di rimborso nel corso del tempo.

Il MCF proposto si basa su una matrice che necessita delle seguenti informazioni:

- a. le tipologie di operazioni finanziarie, a fronte dei fabbisogni aziendali
- b. le aree aziendali rilevanti per il rapporto con le banche e il sistema finanziario in genere.

All'interno del punto a) occorre distinguere in:

- a) Operazioni routinarie e di finanziamento del capitale circolante; in quest'ambito rientrano tutte le operazioni destinate a finanziare la attività corrente.
- b) Operazioni di finanziamento degli investimenti; in quest'area rientrano tutte le forme tecniche di finanziamento a medio lungo termine, tra cui le operazioni di consolidamento e di rinegoziazione del debito.
- c) Operazioni di finanza straordinaria. In quest'ultimo ambito tutte le operazioni non ordinarie, come operazioni di Buy-out, di M&A, ecc., nonché le operazioni di ristrutturazione e finanza mobiliare.

Queste tre aree nonostante abbiano un'origine comune hanno la necessità di una preparazione e una qualità informativa differente.

Con riferimento alle aree aziendali del punto b) è possibile individuare alcune categorie generali, il cui contenuto analitico potrebbe essere graduato in base al tipo di operazione finanziaria posta in essere. Queste aree aziendali sono:

- 1) amministrativo: bilancio, contabilità e fisco;
 - a) il track record dei bilanci
 - b) la regolarità fiscale
 - c) le informazioni extra contabili
 - d) la documentazione di presentazione
- 2) strategico e politiche di gestione;
 - a) la strategia aziendale
 - b) l'equilibrio economico finanziario
- 3) sistema di garanzie.
 - a) Il rapporto "garanzie – finanziamenti – capitalizzazioni"
 - b) Il portafoglio delle garanzie esterne di elevato standing
 - c) Le componenti tecniche-legali delle garanzie

- TESTO UNICO -

Le informazioni e i documenti nel modello variano a seconda delle dimensioni aziendali, micro, piccola, media impresa e dalla tipologia di impresa, società di persona o di capitali.

L'obiettivo di questa matrice è quella di fornire uno strumento per la costruzione di supporto per la determinazione del merito creditizio, nell'ottica di instaurare, come premesso, un nuovo rapporto con gli istituti di credito al fine di:

- Migliorare la performance aziendale;
- Definire una struttura finanziaria aziendale ottimale;
- Garantire una crescita economica finanziariamente sostenibile
- Contenere il rischio d'impresa entro limiti accettabili per i terzi

RISULTATO

Il risultato è un Fascicolo Aziendale, che come visto comprende le principali informazioni necessarie per la valutazione del merito

creditizio, ma non solo. Questo documento, integrato con altre informazioni reperibili dalle Centrali Rischi, sia pubbliche che private, dalle situazioni contabili periodiche, con una scadenza che, a seconda delle dimensioni, può andare dal mese al quadrimestre che svolge una duplice funzione:

- interna, indirizzata all'Alta Direzione, alla proprietà, che da un quadro economico e finanziario dell'impresa. Informazioni indispensabili per la gestione di un'impresa soprattutto in momenti di crisi economica generale documento essenziale per dare un quadro dell'impresa e la possibilità di determinare un trend di crescita sostenibile.
- Esterna, indirizzata al sistema finanziario in genere, per mantenere aperti i rapporti con il sistema creditizio ed avere un accesso facilitato al credito, in caso di necessità.

L. De Gennaro





Cosa cambia con l'entrata in vigore del decreto 151/15. Decreto semplificazione.

Ce lo spiega l'esperta

Articolo di Roberta Moscioni

Il Decreto sulle Semplificazioni Fiscali (*D.Lgs. 175/2014, pubblicato nella G.U. n. 288 del 28.11.2014*) in vigore dal **13 dicembre 2014**, ha rivisto le regole per i rimborsi dell'eccedenza IVA con la riformulazione dell'articolo 38-bis del decreto Iva (*DPR 633/72*), elevando in particolare la soglia che consente di ottenere il rimborso senza presentazione di garanzie. I primi chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto semplificazioni, sono arrivati con la *circolare 32 del 30 dicembre 2014*, successivamente con la *circolare 35 del 27 ottobre 2015* l'Agenzia delle Entrate è ritornata sulla nuova disciplina dei rimborsi Iva. L'Agenzia in particolare fornisce dei chiarimenti ad alcuni quesiti posti, e nelle questioni affrontate spiccano le implicazioni tra la vecchia e la nuova normativa, le ipotesi di rischio che rendono obbligatoria la prestazione della garanzia, gli effetti delle modifiche normative sulla disciplina dell'Iva di gruppo, e la questione relativa alle modifiche delle richieste già presentate.

Secondo il riformulato art. 38-bis, l'ammontare dei rimborsi eseguibili senza

alcun adempimento viene portato a 15.000 euro, e l'obbligo della garanzia sussiste per i rimborsi superiori a 15.000 euro **solo** in particolari **situazioni di rischio** dei contribuenti, ovvero quando non appongono sull'istanza da cui emerge il credito il visto di conformità, o la sottoscrizione dell'organo di controllo, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o quando richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Per l'esecuzione dei rimborsi IVA di **ammontare superiore a 15.000** euro l'obbligo della garanzia (*nei casi previsti*) può essere sostituito dalla presentazione di:

- un visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato (*dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro*);
- una sottoscrizione dell'organo di controllo contabile (**revisore contabile o società di revisione**), con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità contabile, che attesti la sussistenza dell'integrità patrimoniale e della regolarità contributiva e previdenziale.

La presentazione della dichiarazione integrativa

La nuova formulazione dell'art. 38-bis del DPR n. 633/1972 (*decreto Iva*) ha eliminato l'obbligo generalizzato della garanzia per ottenere l'esecuzione del rimborso IVA. A partire dal 13 dicembre 2014, viene riconosciuta al contribuente la possibilità di ottenere i rimborsi superiori a 15.000 euro presentando, in alternativa alla garanzia:

- una dichiarazione annuale o;
- un'istanza trimestrale munita di visto di conformità o;
- una sottoscrizione alternativa assieme ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la

Novembre 2015

- TESTO UNICO -

sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.

La dichiarazione integrativa

Come indicato nella circolare 35/E del 2015, nelle ipotesi di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione con la quale viene chiesto il rimborso, o nell'ipotesi di revoca in tutto o in parte dell'importo originariamente chiesto a rimborso, o ancora in caso di incremento dell'importo chiesto a rimborso e proporzionale riduzione dell'importo chiesto in compensazione o detrazione, è possibile presentare una **dichiarazione integrativa** entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (*art. 2, comma 8-bis del DPR n. 322 del 1998*).

Osserva - *Nel caso in cui la mancata apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa sia stata frutto di errore o di omissione, per applicare la nuova disciplina dell'art. 38-bis, è possibile correggere l'errore o l'omissione presentando una dichiarazione integrativa.*

Autonoma attestazione

Per i rimborsi chiesti **prima** dell'entrata in vigore delle modifiche, ma non ancora eseguiti a quella data, e sia ormai decorso il termine fissato per la rettifica della dichiarazione, la conformità della dichiarazione originaria potrà essere attestata anche mediante **un'autonoma attestazione**, rilasciata da un professionista abilitato. Con tale procedura è possibile regolarizzare anche la mancata apposizione del visto di conformità alla dichiarazione **relativa all'anno d'imposta 2013**, i cui termini di rettifica sono scaduti al 30 settembre 2015.

Utilizzo del credito

La possibilità di **variare** la scelta di utilizzo del credito Iva originariamente effettuata dal contribuente è stata affrontata dall'Agenzia con diversi documenti di prassi pervenendo alla soluzione che se il contribuente **vuole modificare l'originaria domanda di**

restituzione, deve presentare una dichiarazione integrativa, ai sensi del articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998, sia che voglia ridurre l'ammontare del credito chiesto a rimborso, sia che voglia chiedere un rimborso maggiore di quello indicato in dichiarazione. Relativamente alla richiesta di un maggior rimborso, sono superate le indicazioni fornite con la circolare n. 32/E del 2014 e n. 6/E del 2015, nelle quali era stato affermato che, qualora il contribuente avesse voluto chiedere a rimborso un ammontare più alto rispetto a quello originariamente richiesto, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione integrativa, eventualmente munita di visto, entro i 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione.

Dichiarazione sostitutiva

Relativamente alla **dichiarazione sostitutiva** (l'autocertificazione con la quale si dimostra la solidità della propria situazione patrimoniale e finanziaria), l'Agenzia ha chiarito che a differenza di quanto avveniva in precedenza per l'attestazione della "virtuosità", oggi non è più possibile presentarla in un momento successivo all'istanza di rimborso. **La dichiarazione sostitutiva potrà essere prodotta successivamente solo qualora venga presentata una dichiarazione correttiva/integrativa.**

Se il rimborso è chiesto da una società facente parte di un **gruppo** che, nell'anno precedente la domanda, ha ceduto azioni o quote per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, il requisito dell'affidabilità è perso, e il rimborso è **subordinato alla prestazione della garanzia**, anche se l'operazione è avvenuta all'interno del gruppo. Tra i requisiti necessari per l'erogazione dei rimborsi IVA senza la prestazione della garanzia, il comma 3 lettera b dell'articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972, prevede che non risultino cedute, *se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale.* A tale riguardo è

irrilevante la circostanza che il soggetto ceda le azioni o quote nell'ambito dello stesso gruppo, in quanto il requisito della solidità patrimoniale previsto dalla norma verrebbe comunque meno in capo al soggetto richiedente. Pertanto la presenza di cessioni che superano la citata percentuale fa cadere il requisito previsto dall'articolo 38-bis, e di conseguenza sarà necessaria la garanzia per l'erogazione del rimborso.

I rimborsi trimestrali prima del 2015

La circolare 35/E si occupa anche delle condizioni che consentono l'esonero dalla prestazione della garanzia per le richieste di rimborso trimestrali presentate per anni d'imposta **antecedenti il 2015**. Il problema che si pone nella circolare è il seguente: considerato che le “*vecchie*” istanze trimestrali non erano provviste del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa in quanto il modello (*allora vigente*) non lo prevedeva, la successiva dichiarazione annuale, *recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e contributivi*, **può consentire l'erogazione di tali rimborsi senza la presentazione della garanzia?**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presentazione della dichiarazione annuale fino al 2014, contenente l'indicazione dei rimborsi trimestrali già presentati, munita di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa, assolve alle condizioni di **esonero** dalla produzione della garanzia previste dal nuovo articolo 38-bis, e consente pertanto, l'erogazione del rimborso IVA trimestrale **senza la garanzia**.

Oltre al visto di conformità o alla sottoscrizione alternativa, l'articolo 38-bis prevede che alle dichiarazioni o istanze venga **allegata** una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti patrimoniali e contributivi. Per i rimborsi trimestrali presentati per gli anni di imposta antecedenti il

2014, in presenza dei requisiti e delle condizioni previste per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, e se non sussistano le condizioni soggettive di rischio (*indicate nel comma 4 del nuovo articolo 38-bis*), la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata all'Ufficio o all'Agente della riscossione competente, allegando la fotocopia del documento d'identità del soggetto legittimato a sottoscriverla (*circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014*).

Viene precisato che i requisiti e le condizioni previste per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, nonché l'assenza delle condizioni soggettive di rischio, andranno valutate con riferimento alla situazione attuale del contribuente alla *data di presentazione della dichiarazione integrativa* munita del visto di conformità. Se poi la presentazione della dichiarazione integrativa non è necessaria, perché la dichiarazione originaria è già stata presentata con il visto di conformità, le predette condizioni andranno verificate alla data di presentazione della sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La medesima data rileverà anche quando la presentazione della dichiarazione integrativa non sia più consentita per scadenza del termine fissato dall'art. 2, comma 8-bis, del DPR 22 luglio 1998, n. 322. In questo caso la conformità della dichiarazione originaria potrà essere attestata mediante presentazione di un'autonoma attestazione, rilasciata da un professionista abilitato.

I rimborsi trimestrali richiesti per l'anno d'imposta 2014 potranno essere erogati senza presentazione della garanzia se il modello di dichiarazione annuale contiene il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Gli interessi eventualmente sospesi per la mancata consegna della garanzia, riprendono a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione annuale completa di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva in

caso di istanze trimestrali relative ad anni d'imposta antecedenti il 2014.

La garanzia in caso di accertamento

L'esecuzione dei rimborsi superiori a 15mila euro sono subordinati alla presentazione della garanzia nelle ipotesi elencate nel comma 4, lettera b) dell'articolo 38-bis, il quale prevede che sono eseguiti previa prestazione della garanzia *i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro quando richiesti*:

- da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

- al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;

- al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;

- *all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro*".

Nell'ambito dell'**imposta di registro**, per determinare la differenza tra dichiarato e accertato, è necessario calcolare la **differenza** tra l'imposta complessiva che risulta dovuta in base all'atto, considerata pari a zero in caso di omessa registrazione, e la maggiore imposta accertata. Nell'ipotesi invece di rettifiche relative a imposte sostitutive o a redditi a tassazione separata, lo stesso calcolo, va effettuato con riferimento alla specifica imposta accertata, tenuto conto dell'autonoma determinazione delle basi imponibili su cui sono calcolate le diverse imposte.

Se la rettifica comporta l'attrazione a tassazione ordinaria del reddito

originariamente sottoposto a imposta sostitutiva o a tassazione separata, la verifica deve essere effettuata con riferimento all'imposta complessivamente dovuta, calcolata sulla base imponibile rettificata e, pertanto, il confronto deve tener conto di quanto già dichiarato dal contribuente anche a titolo di imposta sostitutiva o di tassazione separata.

Accertamento con adesione

Nel caso in cui la pretesa erariale venga rideterminata per effetto di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione (*anche successivamente all'istanza di rimborso*), il raffronto tra l'imposta dichiarata e quella accertata deve essere effettuato con riferimento agli importi rideterminati e non a quelli originariamente accertati.

La verifica della soglia dei 15.000 euro a seguito di accertamento

La ridefinizione dalla pretesa dell'erario a seguito di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, o reclamo/mediazione avvenuta anche dopo la richiesta di rimborso, comporta una nuova verifica del raggiungimento della soglia dei 15mila euro oltre la quale (*come noto*), nei casi previsti dalla norma occorre presentare garanzia. Gli istituti deflativi del contenzioso infatti rideterminano in modo definitivo il debito con il Fisco e i relativi avvisi di accertamento e verifiche vanno considerati ai fini degli atti notificati nei due anni precedenti all'istanza di rimborso, come quelli annullati in autotutela o risolti con sentenza definitiva favorevole al contribuente (*in pratica per il calcolo, devono essere messi da parte gli importi inizialmente "pretesi" dall'Erario*).

Relativamente alla suddetta soglia e dei procedimenti da considerare per il limite dei 15mila euro, la circolare chiarisce che il perfezionamento dell'atto di adesione ai rilievi dell'ufficio finanziario comunicati al

contribuente tramite invito al contraddittorio o a quanto emerso dal PVC, equivale alla notifica dell'avviso di accertamento in quanto atto idoneo a quantificare e definire quanto dovuto dal contribuente.

L'invio di un nuovo modello TR dopo la scadenza

Come chiarito dalla risoluzione n. 99/E del 2014, il contribuente può variare la modalità di utilizzo del credito infrannuale presentando un **nuovo modello TR** anche oltre i termini di scadenza previsti dall'articolo 8 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542, ma prima dell'invio della dichiarazione annuale IVA relativa allo stesso periodo d'imposta. La modifica del modello TR tempestivamente presentato non può essere esercitata:

- nel caso in cui l'Ufficio abbia già validato la disposizione di pagamento;
- nel caso in cui il credito sia stato già utilizzato in compensazione.

Con la stessa modalità e con gli stessi limiti temporali previsti dalla citata risoluzione, l'Agenzia ritiene che possano essere corrette o integrate anche le indicazioni rese con riguardo al presupposto per ottenere il rimborso, nonché alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia o alla sussistenza dei requisiti per accedere all'erogazione prioritaria, non eseguite o eseguite non correttamente **all'interno del quadro TD** del modello TR tempestivamente presentato.

Nel caso di richiesta di esonero dall'obbligo di prestare garanzia, il nuovo modello TR dovrà avere il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti patrimoniali e contributivi. Sul punto l'Agenzia precisa che la presentazione di un modello TR recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ma privo del campo 3 del rigo TD8 denominato "Esonero garanzia" compilato con il codice "1", non preclude l'erogazione del rimborso senza presentazione della garanzia,

in assenza delle condizioni di rischio di cui al comma 4 dell'articolo 38-*bis* del D.P.R n. 633 del 1972. In tal caso, pertanto, non è necessario presentare un nuovo modello TR.

Il calcolo degli interessi

Con riferimento alla possibilità concessa ai contribuenti di poter modificare anche oltre i termini un modello TR presentato tempestivamente, si pone la questione della modalità di calcolo degli interessi. In base alla normativa vigente di riferimento (*articolo 1 del D.M. 23 luglio 1975, come sostituito dal D.M. 15 febbraio 1979, e articolo 1, comma 16, del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417*), gli interessi per i rimborsi infrannuali richiesti con il modello TR entro la fine del mese successivo al trimestre, **decorrono dal giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento**. Considerato che con la risoluzione n. 99/E del 2014 e con la circolare 35/E del 2015 è stata concessa la possibilità di presentare un nuovo modello TR anche oltre i termini previsti, al fine di ricostituire il margine temporale che il legislatore ha riconosciuto agli uffici per l'esecuzione dei rimborsi tempestivamente presentati, **gli interessi decorrono dal giorno 20 del mese successivo alla data di presentazione della nuova istanza**.

Liquidazione Iva di gruppo

Tutti gli adempimenti per ottenere i rimborsi Iva, compresa la disciplina sulle garanzie (*articolo 38-*bis* DPR 633/1972*), si applicano alle procedure di liquidazione dell'Iva di gruppo. In particolare, viene chiarito che la franchigia del dieci per cento prevista dall'articolo 21 del decreto MEF n. 567/1993, *si applica anche alle eccedenze di credito compensate nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo, negli stessi limiti previsti per i rimborsi semplificati cioè attualmente, fino a 700mila euro*. Se le società che aderiscono al gruppo applicano la franchigia per un importo superiore a 700mila euro,

l'Ufficio procede al recupero della parte eccedente non garantita, a meno che il

- TESTO UNICO -

contribuente non provveda ad integrare la garanzia.

ADERISCI A E.N.B.I.ART.

Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato

I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento dell'Ente Bilaterale, indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento "F24" distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale "EBVS" esposta nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, del campo "importi a debito versati". Inoltre nella stessa sezione:

- nel campo "codice sede" va indicato il codice della sede INPS competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" è indicata la matricola INPS dell'azienda;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa" è indicato il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.

E.N.Bi.Art. Nasce per la reale e concreta tutela e assistenza delle imprese . I suoi scopi sono principalmente la realizzazione di corsi per la formazione professionale e professionalizzante di tutte le imprese aderenti. Con il finanziamento fino al 100% dei programmi didattici.

E.N.Bi.Art. mira inoltre al sostegno e alla integrazione della Piccola Media Impresa tramite le convenzioni con gli istituti di previdenza.

Per maggiori informazioni potete contattare :

E.N.BI.ART. – Tel: 082440726 Fax 082440726 mail: info@enbiart.it

Visitate il sito www.enbiart.it

Un Nuovo servizio agli associati!

E' operativo, un **nuovo servizio** telematico disponibile per tutti gli associati Federimpreseitalia.

Si tratta della gestione del cedolino mediante modalità remota. Il servizio , che non si limita alla mera trasmissione di presenze e restituzione della busta paga, consiste invece in un **autentico servizio di consulenza del lavoro basato su HTML.5** , ossia , completamente in grado , tramite un server dedicato, di registrare e garantire tutti gli adempimenti obbligatori (Cedolino, Libero Unico del Lavoro , comunicazioni Inail, disoccupazione, CIG, Licenziamento . Inoltre al servizio è possibile aggiungere una gestione statistica dei costi lavoratori, in grado di far visualizzare all'impresa in maniera immediata e reale i costi effettivi per mese, trimestre, anno ecc.

Il servizio è inoltre integrabile, personalizzabile con la gestione delle buste paga anche in aziende che gestiscono INTERNAMENTE l'elaborazione del cedolino. E' infatti possibile per l'azienda gestire in remoto i flussi mensili INPS, Uniemens, pur mantenendo la gestione del cedolino, se richiesto, ottenendo così uno sgravio di lavoro sugli addetti alla preparazione della busta paga, mantenendone il controllo escludendo così costi aggiuntivi.

PERCHE' UNA GESTIONE REMOTA? Perché, con questo servizio l'impresa può arrivare ad avere un **RISPARMIO FINO AL 70 % DEI COSTI.**

LA GESTIONE REMOTA ESCLUDE IL RAPPORTO CON IL CONSULENTE?

Questo è un dubbio molto frequente nelle imprese . Il datore , talvolta , preferisce spendere di più ma avere il contatto diretto con un consulente. Nell'offerta da noi proposta la Risposta è:

ASSOLUTAMENTE NO!! Il servizio viene garantito da un pool di consulenti del lavoro e commercialisti che mantengono il rapporto diretto con il cliente/Associato, tramite

- **CONSULENZA H 24** ,
- **7 GIORNI SU 7** , mediante **APPUNTAMENTO** (**anche presso la sede del cliente!**) o mediante assistenza telefonica diretta a costo zero! Ovvero **NON VIENE ADDEBITATO UN COSTO AL CLIENTE PER LE PRESTAZIONI DI CONSULENZA IN STUDIO, TELEFONICA O PRESSO IL CLIENTE!!**

I **COSTI** sono preventivati **IN CHIARO!** Il che significa che il cliente/associato ha SEMPRE il controllo dei costi , **SENZA AVER MAI SORPRESE!**

Di seguito riportiamo alcune immagini esplicative che illustrano il servizio nella sua struttura.


Naturalmente invitiamo a contattarci per ogni informazione a riguardo al

numero verde Fedesimpreseitalia 800.978321 oppure inviando una mail a : federimpreseitalia@email.it



Login multipli autorizzati

Più utenti possono accedere all'area riservata, ma con credenziali diverse. In base alle competenze l'utente potrà accedere a determinati menu e documenti.



1 - Accesso alla pagina web
www.federimpresitalia.serviziopaghe.net

2 - Login

Inserire le credenziali fornite dalla Associazione




Lo scambio dei documenti di inizio rapporto

I primi documenti utili a Federimpresitalia per preparare gli archivi alla prima elaborazione

L'operatore deve seguire solo gli step

Seguendo gli step l'operatore inserisce o scarica i file richiesti, deleghe da restituire e tutti i documenti utili allo Federimpresitalia per iniziare le prime attività.



Scaricare o inserire il documento richiesto in formato PDF

Data entro la quale il cliente dovrebbe inserire il documento richiesto

I file PDF possono essere inseriti anche divisi, quindi in più volte



La pagina iniziale

Ecco cosa troviamo dopo aver inviato i documenti iniziali richiesti

Menu

Il menu per accedere alle varie sezioni.

Comunicazioni

Sezione dedicata alle comunicazioni e circolari da Studio Latino

La time line

E' possibile seguire tutti i documenti scambiati o ancora da inviare, come i documenti iniziali, in ordine di data.

The screenshot shows the initial dashboard layout. On the left is the 'Menu' sidebar with options like 'Timeline Doc.', 'Elenco files scambiati', 'Fatture', 'Gestione costi', and 'Documenti paghe'. The main area is divided into 'Comunicazioni' (with a notice about a study circular and a regional band) and 'La time line' (showing a client 'Gefar' with three document entries: 'Risultati 730', 'Mod. D23', and 'Scelte TFR', each with a 'Download file inserito' button and a date of '27 ott 2014').



Avvisi e notifiche

Controllare se ci sono nuovi documenti paghe da scaricare o consultare

Per non dimenticarsi di scaricare i documenti paghe

Un avviso per e-mail per i documenti più importanti (cedolini paga e F24), un numero che indica quanti documenti devono essere ancora aperti, e uno che indica quali.

This screenshot shows the 'Documenti Paghe' section. The 'Documenti paghe' menu item is highlighted in blue and has a red badge with the number '13'. Below it, a list of document types is shown: '0.0 busta paga', '0.1 LUL (pres./busta/tot.)', '0.3 dist. pagamento netti', '0.4 F24', '1.1 prospetto TFR', '1.2 prospetto ferie', '1.5 prosp. ctr. e pagam.', and '1.6 prosp. accant.'. Each item from '1.1' onwards has a red badge with the number '1'.

..... Quanti documenti

..... Quali documenti

Il prospetto ferie di settembre 2014 è verde perché ancora non è stato aperto

This screenshot shows the '1.2 prospetto ferie' section. It displays a table of documents with columns for the month/year, document number, and a 'Download' button. The 'settembre 2014' row is highlighted in green, indicating it is the current document.

Periodo	Documento numero	Azione
settembre 2014	Documento numero: 1	Download
giugno 2014	Documento numero: 1	Download
marzo 2014	Documento numero: 1	Download



I Documenti Paghe

Tutti i documenti paghe a portata di click in formato PDF

I documenti

Tutti i documenti utili all'ufficio paghe e all'amministrazione storicizzati per più anni pronti per essere consultati stampati o archiviati.

Il download

Selezionando il documento interessato, dal menu "documenti paghe", si apre la finestra di download dalla quale si evincono i file da scaricare divisi per mese di competenza.

The screenshot shows a web interface for payroll documents. On the left, there is a sidebar with 'Anno' (Year) and 'Documenti Paghe' (Payroll Documents) sections. The 'Anno' section lists years from 2012 to 2014, with 2014 selected. The 'Documenti Paghe' section lists various document types like '0.0 busta paga', '0.1 LUL', etc., with red '1' icons next to some items. The main area displays a list of documents for 'maggio 2014' (May 2014), each with a 'Documento numero: 1' and a 'Download' button. A detailed payroll document is shown, including personal data (VIA G. LEOPARDI 31/C), employer information (Aut. 88729), and a table of earnings and deductions.

Descrizione	Importo	Altre informazioni	Importo	Altre informazioni
7001 Retribuzione	12,04596	152,00000 ORN	1.830,99	
7050 Ferie godute	12,04596	4,00000 ORN	48,18	
7000 Contributo IVS	1.879,00		172,68	
2000 Imponibile IRPEF	1.706,49			
2010 IRPEF lorda	410,75			
2020 Ritenute IRPEF			309,06	
5000 Detrazioni lav.dip.	101,69			
5200 Credito Fiscale DL 66/14			78,36	
9110 Addizionale regionale		Toscana Residuo 57,42	28,70	
9130 Addizionale comunale		TERRANUOVA BRACResiduo 11,86	5,94	
9140 Acconto addiz. comunale		TERRANUOVA BRACResiduo 6,02	3,01	
Retribuzione utile T.F.R.	1.879,17			
Quota T.F.R.	129,79			
Imp. INAIL	1.691,10	Voce Tariffa 0722		
Imp. INAIL	187,90	Voce Tariffa 0723	0,89	



I Costi del personale a colpo d'occhio [servizio erogabile su richiesta]

Sistema interattivo e immediato per monitorare i costi del personale con estrema semplicità

Scegli un raggruppamento

Scegli un periodo

Confronta con un secondo periodo

Risultato con raggruppamento scelto

Il Grafico per un controllo immediato

The screenshot shows the 'Gestione costi' (Cost Management) interface. It includes a 'Categoria' (Category) dropdown set to 'Dipendenti' (Employees), and two 'Periodo' (Period) selectors for 'Gennaio 2014' and 'Febbraio 2014'. A 'Cerca' (Search) button and a 'File Excel' button are visible. Below, there is a 'Prospetto costi analitico' (Analytical cost statement) section with a table of costs.

Nome dipendente	Qualifica	Livello	Centro di costo	1° periodo	2° periodo	Costo medio 1	Costo medio 2
Operaio 3		3	ADD.PULIZIE	€ 2.884,23	€ 3.245,59	€ 22,53	€ 21,95
Operaio 1		1	TRASPORTI	€ 3.723,05	€ 3.882,00	€ 24,06	€ 25,54
Operaio 2		2	MAGAZZINO	€ 3.991,82	€ 3.816,83	€ 23,90	€ 25,37
Operaio 6		6	GENERICI	€ 1.168,08	€ 1.219,33	€ 11,57	€ 11,24
Operaio 4		4	MAGAZZINO	€ 2.198,91	€ 818,53	€ 20,56	€ 818,53
Operaio 4		4	OFFICINA	€ 2.676,68	€ 2.282,38	€ 15,93	€ 18,65
Impiegato 1		1	VENDITA	€ 3.774,63	€ 4.427,56	€ 28,21	€ 27,68
Operaio 3		3	EMPORIO	€ 5.531,37	€ 5.561,88	€ 20,51	€ 20,82
Operaio 2		2	CARBURANTI	€ 1.840,99	€ 1.793,21	€ 22,87	€ 21,93
Operaio 1		1	OFFICINA	€ 4.688,73	€ 4.514,02	€ 27,91	€ 28,21
Operaio 6		6	CARBURANTI	€ 1.866,97	€ 1.764,97	€ 14,04	€ 14,73
Impiegato 2		2	VENDITA	€ 3.703,08	€ 3.548,46	€ 22,04	€ 22,18
Operaio 3		3	OFFICINA	€ 2.570,08	€ 2.570,08	€ 23,70	€ 23,70
Operaio 3		3	OFFICINA	€ 3.013,21	€ 3.193,73	€ 23,57	€ 21,05

Esporta in Excel

Stampa il dettaglio

Controlla a video

The screenshot shows the 'Risultato' (Result) interface. It features a table with columns for 'Centro di costo' (Cost Center), 'Numero dipendenti' (Number of employees), and two periods. Below the table is a bar chart comparing costs between 'Periodo 1' and 'Periodo 2' for various cost centers.

Centro di costo	Numero dipendenti	1° periodo	2° periodo
ADD.PULIZIE	1/1	€ 2.884,23	€ 3.245,59
AMMINISTRAZIONE	3/3	€ 9.958,96	€ 10.715,99
CARBURANTI	2/2	€ 3.303,96	€ 3.518,28
CONS. AMM.NE	2/2	€ 5.738,50	€ 5.738,28
EMPORIO	1/1	€ 5.531,37	€ 5.561,88
GENERICI	2/2	€ 5.219,90	€ 5.170,12
MAGAZZINO	3/3	€ 8.510,36	€ 7.037,36
OFFICINA	7/7	€ 25.674,43	€ 25.537,98
TRASPORTI	1/1	€ 3.755,05	€ 3.863,00
VENDITA	3/3	€ 10.047,81	€ 10.548,30
Totale		€ 74.422,35	€ 74.177,48

Appuntamenti dei mesi novembre/ dicembre

Webinar –

Mercoledì 18 e 25 novembre ore 14 : costituire l'Organismo Paritetico Federimpreseitalia- note operative e attribuzioni (**riservato ai delegati federimpreseitalia**)- le due giornate saranno sui medesimi argomenti per garantire a tutti la partecipazione.

Giovedì 19 novembre 2015 ore 17.00– convegno Video conference

“ le modifiche al decreto 81 apportate dal D.lg semplificazioni - 151/15” . Cosa cambia per la sicurezza. **Aperto a tutti** .

Sabato 19 dicembre dalle ore 9.15 riunione di coordinamento dei delegati Federimpreseitalia

domenica 20 dicembre – dalle ore 18.00 **Assemblea Nazionale dei soci-**

le due giornate si terranno a Varese (VA)- sabato sera : cena sociale della rete federimpreseitalia . Per informazioni su sedi e prenotazioni contattare la segreteria nazionale.



Federimpresitalia